

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971

Dichiarazione di lotta obbligatoria **contro il nematode dorato della patata - *Heterodera rostochiensis* Woll.**

Publicato nella G.U. n° 164 del 1-7-1971)

Il Ministro per l'Agricoltura e Foreste

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee in data 8 dicembre 1969, n 69/465/C.S.S.,
concernente la lotta contro il nematode dorato della patata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizione per la difesa delle piante coltivate e dei
prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio
decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il nematode dorato della patata, *Heterodera Rostochiensis* Woll., è obbligatoria in tutto
il territorio della Repubblica.

Art. 2.

Non appena constatata la presenza del nematode dorato, i prefetti delle province interessate su
proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con
proprio decreto a determinare la zona contaminata.

Art. 3.

La lotta, da seguire a cura ed a spese degli interessati, sarà attuata secondo le direttive ed i metodi
stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art. 4.

Nelle zone dichiarate contaminate è vietata la coltivazione di patate da seme, nonché la coltivazione,
messa a dimora o accumulazione di piante destinate al trapianto.

Art. 5.

La coltura di patata da consumo è consentita se si garantisce che tali patate saranno raccolte prima
della maturazione delle cisti di nematode o quando il suolo sia stato disinfestato con mezzi appropriati.
Può inoltre essere consentita la coltivazione di varietà di patate resistenti alle razze del nematode
dorato constatate nella zona interessata.

Art. 6.

I tuberi, seme di patata destinati alla commercializzazione, possono essere prodotti unicamente nelle
zone riconosciute non contaminate dal nematode dorato, a seguito di apposita indagine effettuata dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

I tuberi, seme di patata contaminati o sospetti di contaminazione, non potranno essere posti in
circolazione se non dopo accurata disinfestazione.

Art. 8.

E' vietata la detenzione del nematode dorato, salvo che per fini scientifici, accertati dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fitopatologico.

Art. 9.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata agli osservatori per le malattie delle
piante che si avvarranno della collaborazione degli ispettorati provinciali competenti per territorio.